



**Istituto Professionale di Stato  
Ottico - Odontotecnico -  
Manutenzione ed assistenza  
tecnica**

Via Passo Gravina, 197  
tel. 095 336781 - 095 6136400

**Istituto Professionale di Stato  
Servizi per l'Enogastronomia e  
l'ospitalità alberghiera**

Via del Bosco, 43  
tel. 095 6136210

**Istituto Tecnico Agrario  
Produzione e trasformazione  
Viticultura ed enologia**

Via del Bosco, 43  
tel. 095 6136210

**Osservatorio d'area n. 2 per il contrasto alla dispersione scolastica  
e la promozione del successo formativo**

## Convenzione

### Tra

L'Ente Parco dell'Etna, in seguito denominato **Ente Parco**, con sede in Via del Convento 45, 95030 Nicolosi (CT), tel. 095821111, codice fiscale 93022510874, PEC [enteparco@parcoetna.it](mailto:enteparco@parcoetna.it), PEC [parcoetna@pec.it](mailto:parcoetna@pec.it), in persona del Presidente pro tempore Dott. Caputo Carlo nato a Paternò il 08.06.1978 domiciliato per gli effetti della presente convenzione presso la sede dell'Ente Parcodell'Etna delegato alla sottoscrizione della presente convenzione giusta deliberazione n. del

### E

L'Istituto d'Istruzione Superiore "E. Fermi - F. Eredia", in seguito denominata **Scuola**, Ente Statale con sede in Catania Via Passo Gravina 197, Cap 95125 C.F. 93190600879 PEC [ctis03800x@pec.istruzione.it](mailto:ctis03800x@pec.istruzione.it) in persona della Dirigente Scolastica pro tempore Prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco nata a Caltanissetta il 02/08/1965 e domiciliata per gli effetti della presente convenzione presso la sede dell'Istituzione scolastica

La Scuola e l'Ente Parco sono di seguito congiuntamente definiti per brevità anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte".

Tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito.

Premesse:

- a) La Scuola ha tra le preminenti finalità istituzionali:
  - la realizzazione d'opportune forme di collaborazione tra Enti e Organi che concorrono alla programmazione e attuazione d'interventi di promozione culturale, sociale, ambientale e agricola;
  - lo studio e la realizzazione di progetti e servizi attinenti a detta promozione;
  - la realizzazione d'attività di formazione e aggiornamento.
- b) L'Ente Parco ha tra le preminenti finalità istituzionali:
  - la protezione, conservazione e difesa del paesaggio e dell'ambiente naturale;
  - miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni residenti, promuovendo lo sviluppo delle attività produttive e lavorative tradizionali;
- c) Le Parti che procedono alla stipula ai sensi dell'art. 15, l. 241/1990, si attendono dalla presente Convenzione di collaborare per realizzare forme di partenariato attivo coerente



con le finalità degli enti.

## **Articolo 1** **Oggetto**

1.1 La presente Convenzione disciplina lo svolgimento in collaborazione fra le Parti delle seguenti attività di interesse comune:

- collaborare, sotto forma di convenzione di PCTO con gli alunni dell'Istituto Tecnico Agrario, per la coltivazione del campo collezione in collaborazione con l'Istituto Penale per Minorenni (I.P.M.) di Acireale (tutor Roberto Puzzo) Il numero massimo di studenti che potranno svolgere l'attività è di due (02) per anno scolastico per ciascuna delle materie sotto esaminate: agricoltura, turismo, organizzazione incontri e meetings, per un numero totale di sei (06) studenti per anno scolastico;
- l'Istituto collaborerà alla raccolta e provvederà al trasporto e vinificazione delle uve prodotte nel campo collezione del Parco dell'Etna, svolgendo tutte le fasi della vinificazione fino all'imbottigliamento e all'etichettatura. Tutto il processo di trasformazione sarà conforme al metodo biologico di produzione come da vigente normativa di riferimento. La cantina sperimentale è certificata L'etichetta sarà realizzata a basso impatto ambientale, utilizzando materiali cartacei certificati provenienti da foreste gestite in modo responsabile (certificazione FSC o similari) e inchiostri non testati su animali. L'adesivo dell'etichetta sarà solubile o rimovibile in modo da assicurare l'agevole distacco dell'etichetta e facilitarne lo smaltimento differenziato. La Scuola, ultimate le operazioni di vinificazione e imbottigliamento, consegnerà le bottiglie etichettate e/o confezionate al Parco nella misura dei due terzi del prodotto realizzato, che andrà condiviso con l'I.P.M. di Acireale. Il restante terzo sarà trattenuto dalla Scuola in relazione alle attività autonomamente svolte con mezzi, strutture e risorse umane proprie. La Scuola consegnerà le bottiglie al Parco entro il 30 giugno dell'anno successivo alla vendemmia. A fronte il Parco assicurerà alla Scuola un contributo per le spese sostenute quantificato in € 1,50/bottiglia.
- collaborare per la conoscenza dei sentieri natura e quant'altro gestito dallo stesso Ente con gli alunni sia dell'Istituto Tecnico Agrario che gli alunni dell'Istituto Alberghiero;
- organizzare incontri, meetings, ecc., con la collaborazione dell'Istituto Alberghiero (reception, cucina, servizio)
- organizzare eventuali ed ulteriori percorsi di PCTO per gli studenti del T.A. nel corso degli anni scolastici di vigenza della convenzione.

## **Articolo 2** **Referente**

2.1 Ciascuna delle Parti indica un Referente della Convenzione. Al Referente compete di rappresentare la parte che l'ha designato per le attività esecutive della Convenzione e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute.



- 2.2 Il Referente della Scuola è il Prof. Giovanni Vecchio, email [giovannivecchio@fermieredia.edu.it](mailto:giovannivecchio@fermieredia.edu.it)
- 2.3 I Referenti dell'Ente Parco sono: il Dirigente responsabile della U.O. 9 per le competenze agricole, il Dirigente responsabile della U.O. 4 per le competenze turistiche, il Dirigente responsabile della U.O. 2 per le competenze relative all'organizzazione di incontri, meetings email [enteparco@parcoetna.it](mailto:enteparco@parcoetna.it)

### **Articolo 3** **Monitoraggio e rinnovo**

- 3.1 Al fine di relazionare sullo stato dell'avanzamento delle attività di svolte e dei risultati intermedi e finali stabiliti al precedente Articolo 2, i Referenti invieranno apposita relazione annuale ai legali rappresentanti della propria istituzione di appartenenza.
- 3.2 Il Referente di ciascuna parte dovrà far pervenire, almeno tre mesi prima della scadenza della convenzione, una dettagliata relazione complessiva e finale sulle attività svolte che sarà sottoposta agli Organi Deliberanti per la valutazione dell'opportunità del rinnovo della convenzione.

### **Articolo 4** **Durata e recesso**

- 4.1 La presente Convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per ulteriori 3 anni previo accordo scritto tra le Parti.
- 4.2 Resta inteso che ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione della Convenzione medesima.

### **Articolo 5** **Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature**

- 5.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, la Scuola e l'Ente Parco si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento delle attività previste, previa autorizzazione scritta del Direttore del Centro di spesa ospitante.
- 5.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente



Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

- 5.3 Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

## **Articolo 6** **Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

- 6.1 I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcun uso del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva della Scuola, come anche dell'Ente Parco per fini commerciali, e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

## **Articolo 7** **- Trattamento dei dati -**

- 7.1 In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, la Scuola e l'Ente Parco, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all'operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula della presente Convenzione.

## **Articolo 8** **- Controversie -**

- 8.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
- 8.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Catania sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione.

## **Articolo 9** **Registrazione e spese**

- 9.1 La presente convenzione, firmata digitalmente, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale



registrazione sono a carico della Parte richiedente.

### **Articolo 10** **Disposizioni finali**

- 10.1 La presente Convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

IIS  
Fermi Eredia

Ente Parco  
dell'Etna